



**Indagine conoscitiva sulla
normativa che regola la cessazione
della qualifica di rifiuto (“end of
waste”)**

**Camera dei Deputati VIII
Commissione
Roma, 17 settembre 2019**

LA CARTA ESEMPIO DI BIOECONOMIA CIRCOLARE

La carta è un esempio di bioeconomia circolare, in quanto è una tecnologia che ha saputo coniugare la sostenibilità con l'impiego di materie prime rinnovabili e il riciclo dei prodotti a fine vita.




L'INDUSTRIA CARTARIA NEL 2018

INDUSTRIA CARTARIA ITALIANA NEL 2018



IL SETTORE**



119 imprese 153 stabilimenti 7,7 mld € fatturato 19.300 addetti



www.assocarta.it

*variazioni percentuali rispetto al 2017


**stima



LA CARTA DA RICICLARE NEL 2018

FLUSSI DI CARTA DA RICICLARE


INDUSTRIA CARTARIA ITALIANA NEL 2018



Elaborazioni e stima Assocarta su dati Istat, Conat, Comasco e Fieg (*stime)



L'INDUSTRIA CARTARIA INVESTE IL 5,9% DEL FATTURATO



INVESTIMENTI BLOCCATI

E' inconcepibile raccontare che l'Italia è pur sempre il secondo Paese manifatturiero in Europa e, poi, di fatto bloccare gli investimenti. Non solo non si riescono a recuperare gli scarti del riciclo, ma neanche ad aumentare il riciclo della carta. Non siamo nelle sabbie mobili ... ma nelle sabbie immobili.



BUONE RAGIONI PER SBLOCCARE L'EOW

C'è una cosa molto seria nel programma del nuovo Governo, cioè quella del “Green New Deal”.

A conferma di ciò il Ministro Gualtieri metteva sul tavolo l'idea di scorporare dal deficit gli investimenti per l'ambiente.

L'industria cartaria è protagonista nell'Economia Circolare e sta investendo in tecnologie nel riciclo dei materiali compositi, recuperando fibra e riducendo lo scarto finale.

BUONE RAGIONI PER SBLOCCARE L'EOW


L'idea di rilanciare gli investimenti ambientali sembra sia qualcosa di condiviso da parte delle più importanti cancellerie europee.

Il campo di applicazione degli investimenti verdi deve includere anche la più onnicomprensiva "Economia circolare".

Non solo in Italia, ma anche a livello europeo molti rifiuti prodotti e raccolti vengono esportati in Asia e il bando sulle importazioni fatto dalla Cina per le tipologie peggiori sta pesantemente impattando sulle attività di "waste management" a livello europeo e statunitense.

BUONE RAGIONI PER SBLOCCARE L'EOW

Un EoW è una materia prima che proviene da un rifiuto individuato per tipologia, trattato in maniera adeguata e che risponde a determinati standard.



Fonte: elaborazioni e stime Assocarta

Consumo di carta da riciclare e produzione di scarti totali

BUONE RAGIONI PER SBLOCCARE L'EOW

Il DM 5.2.1998 nasceva come una procedura semplificata per incentivare il recupero dei rifiuti che viene avviata sulla base di una comunicazione.

Per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, 28 febbraio 2018 n. 1129 il DM citato è diventato l'unico (e solo) standard nazionale in materia.

BUONE RAGIONI PER SBLOCCARE L'EOW

Assocarta con le associazioni della filiera sta lavorando su due EoW settoriali:

- **Carta da riciclare:** aggiornare quanto previsto già dal DM 5.2.1998 come MPS per l'industria cartaria, rendendolo più in linea con gli standard merceologici di settore, aumentando la qualità, nel rispetto della tutela ambientale.
- **Scarto di pulper** (scarto del riciclo della carta): l'obiettivo è quello di migliorare la gestione dello scarto del riciclo, che i nostri concorrenti europei utilizzando per produrre energia per il processo e che sta diventando uno dei limiti per aumentare la capacità di riciclo in Italia. Il recupero energetico è considerato tra le BAT in Europa. Questo EoW può essere parte di una possibile soluzione, che però non può che venire dall'incrementare il recupero energetico per supportare il riciclo, migliorando bolletta energetica e riducendo fossili

BUONE RAGIONI PER SBLOCCARE L'EOW

Qual'è la conseguenza della sentenza? Si sono bloccati i procedimenti autorizzativi a livello regionale sul presupposto che la produzione di un EoW (cioè la produzione di una materia prima da un rifiuto) comunque deve rispondere a standard nazionali. Questi molto spesso non ci sono o, più semplicemente, non sono più quelli del DM 5.2.1998.

Sta di fatto che, il legislatore, dopo infinite richieste da parte del mondo produttivo e ambientalista di trovare una soluzione (che unanimamente chiedevano - e chiedono - il recepimento dell'art. 6 della Direttiva n. 851/2018), ha assunto una decisione che è ormai legge da qualche mese.

BUONE RAGIONI PER SBLOCCARE L'EOW

Queste norme, varate recentemente con l'art. 1, comma 19 della Legge n. 55/2019, prevedono, infatti, di rifarsi esclusivamente al DM 5.2.1998, varato più di venti anni fa (con indubbi limiti sotto il profilo della casistica e delle tecniche considerate) e a future linee guida (sigh!), anziché recepire l'art. 6 della Direttiva n. 851.

BUONE RAGIONI PER SBLOCCARE L'EOW

L'art. 6 della Direttiva prevede invece un'armonizzazione competitiva con tre diversi livelli: uno europeo, l'altro nazionale e infine il caso per caso che è gestito a livello regionale.

Quando non ci siano standard né a livello europeo né a livello nazionale, l'art. 6 prevede l'autorizzazione caso per caso, adottando misure appropriate, tra cui valori limite per le sostanze inquinanti e la valutazione di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e la salute umana.

ALMENO DIECI BUONE RAGIONI PER SBLOCCARE L'EOW

“Melius est abundare quam deficere”

Ma perché non approvare un emendamento che recepisca il predetto art. 6 nell'approvazione o durante la conversione di qualche decreto legge?

Ci sono almeno dieci buone ragioni:

1) è coerente con il programma di Governo nella parte in cui si dà l'indirizzo di un “Green New Deal”. Avere il quadro normativo non significa avere le autorizzazioni in tasca, ma almeno c'è la possibilità di poterle rinnovare e di richiederne ex novo alla luce dell'innovazione tecnologica;

2) significa “normalizzare” il Paese: non è possibile che per una paralizzante interpretazione giuridica non sia possibile richiedere delle autorizzazioni per riciclare e recuperare rifiuti;

DIECI BUONE RAGIONI PER SBLOCCARE L'EOW

3) si anticipa una norma del pacchetto europeo sull'Economia Circolare che dovremmo recepire entro il 2020! Una buona norma che viene recepita con sollecitudine in anticipo;

4) sbloccare le autorizzazioni EoW significa ridare fiducia e prospettive al mercato, ai produttori e i gestori di rifiuti: più autorizzazioni significa, inoltre, ampliare il “mercato legale” a scapito di quello “illegale”;

5) si sbloccano tanti investimenti che hanno un impatto sul PIL! Evviva;

6) avere un numero maggiore di impianti significherà anche poter ridurre il trasporto dei rifiuti in Italia e verso l'estero: in questo modo saremo più coerenti con i vigenti principi dell'autosufficienza e della prossimità in materia di gestione dei rifiuti;

DIECI BUONE RAGIONI PER SBLOCCARE L'EOW

7) si dà sostanza e contenuto al tema del Green Procurement: è abbastanza inutile inserire clausole verdi nei capitolati o dare incentivi fiscali se non si riescono ad incrementare le “produzioni verdi” in Italia. E per far questo ci vogliono prima le autorizzazioni e poi fabbriche e qualche termovalorizzatore dedicato. Altrimenti avvantaggiamo i nostri concorrenti europei che hanno già queste capacità produttive;

8) si rilancia una competenza tutta italiana - che è un Paese manifatturiero ma senza materie prime - e, quindi, da sempre usa materie prime secondarie, scarti e prodotti;

DIECI BUONE RAGIONI PER SBLOCCARE L'EOW

9) si aggiorna il sistema del DM 5.2.1998 e dell'EoW per le filiere di materiali, che sono stati “concepiti” per incentivare il riciclo (e non per bloccarlo): l'utilizzo del caso per caso (con tutte le garanzie e cautele) è indispensabile in quanto non potremmo mai avere un decreto ministeriale che fissi gli standard per ogni possibile tipologia di riciclo e di recupero in presenza di una tecnologia in continua evoluzione;

10) se dobbiamo puntare agli investimenti verdi da scorporare dal deficit non possiamo non avere una normativa di base che incentivi e disciplini il riciclo e il recupero dei rifiuti.

Altre se ne potrebbero aggiungere....

LA PROPOSTA

Nel disegno di legge di conversione del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali (Atto Senato n. 1476), dopo l'art. 13, inserire il seguente:

art. 13 bis:

L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

«Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto).

1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

LA PROPOSTA

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

LA PROPOSTA

- a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

LA PROPOSTA

4. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e).

5. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale delle autorizzazioni caso per caso rilasciate ai sensi del comma 5. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio trasmettono copia di tali autorizzazioni caso per caso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale relative alle autorizzazioni rilasciate caso per caso e dei risultati delle verifiche eseguite dalle autorità di controllo.

LA PROPOSTA

6. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione che saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame ai sensi delle presenti disposizioni.



ASSOCARTA

Grazie.